

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 13/02/2026

FATTO

Con ricorso del 01.07.2025 (preceduto da rituale reclamo, negativamente riscontrato dall'intermediario) l'istante si è rivolta a codesto Collegio esponendo di essere intestataria di n. 1 BFP, serie 18W, dell'importo nominale di euro 2.500,00, sottoscritto il 24.07.2007 e di averne chiesto il rimborso, rifiutato per effetto dell'intervenuta prescrizione.

Nello specifico, lamenta l'assenza di indicazioni chiare sui termini di prescrizione, una prassi commerciale scorretta e ingannevole, non essendo indicata sul fronte dei titoli la data di scadenza.

Conclude chiedendo di accertare l'illegittimità del rifiuto opposto dall'intermediario alla riscossione del BFP in quanto basato su una pretesa prescrizione non validamente opponibile per mancanza di chiara indicazione dei termini e assenza di comunicazione ai risparmiatori, con conseguente condanna al rimborso del buono, oltre capitale ed interessi.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis*, nonché l'incompetenza per materia dell'ABF, quest'ultima in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

Nel merito, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva ex adverso che con riguardo al BFP dedotto in giudizio, la serie di emissione è 18W.

Tale buono può essere rimborsato alla scadenza, fissata al termine di 18 mesi dalla emissione.

Il diritto al rimborso, poi, si prescrive entro 10 anni dalla scadenza.

Ha chiarito che occorre considerare che il buono controverso, sottoscritto il 24.07.2007 e scaduto dopo diciotto mesi il 24.01.2009, si è prescritto il 25.01.2019.

Il rimborso del BFP è stato richiesto, solo successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale; pertanto, la liquidazione del titolo è stata negata nel pieno rispetto della legge.

Ha rilevato, poi, che in merito ad ogni eventuale richiesta di rimborso o di informazioni, presentata verbalmente in Ufficio postale antecedentemente alla presentazione di una richiesta in forma scritta, deve rilevarsi che non costa in atti evidenza della data in cui è stata chiesta la riscossione del BFP oggetto del presente ricorso. Al riguardo si deve rilevare che non sono stati prodotti né è stata affermata l'esistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, infatti il reclamo, che può valere quale atto interruttivo della prescrizione, è stato avanzato solo successivamente alla data di prescrizione.

Con le repliche la parte ricorrente, oltre a contestare le eccezioni di incompetenza temporale e incompetenza per materia, richiamando precedenti ABF, ha evidenziato come l'intermediario non abbia provato la consegna del foglio informativo né antecedentemente sarebbero state effettuate comunicazioni che avvisassero dell'approssimarsi della scadenza e/o della prescrizione.

Nelle controrepliche l'intermediario richiama il contenuto delle controdeduzioni.

DIRITTO

La questione oggetto di controversia attiene al rimborso di BFP rispetto ai quali l'intermediario ha eccepito la prescrizione del diritto.

In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dall'intermediario resistente.

La prima di esse è basata sull'assunto che non rientrerebbero nella competenza dell'ABF *ratione materiae* le controversie riguardanti i BFP. Questi ultimi, in quanto prodotti finanziari, sarebbero in particolare sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

Invero, si tratta di un'eccezione, che i Collegi territoriali di questo Arbitro, in tempi meno recenti, hanno già avuto modo di trattare, rigettandola e osservando che la materia della raccolta del risparmio postale, *sub specie* di emissione e collocamento di BFP, rientra a pieno titolo nella cognizione dell'Arbitro (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3226/2014 e Collegio di Milano, decisione n. 1846/2011). Questa è in particolare la conclusione cui è giunto il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 5674/2013.

Stando alla richiamata sez. I, par. 4, delle *Disposizioni* sul funzionamento dell'ABF, alla cognizione dell'Arbitro «possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Se ne ricava che una controversia attinente a una fattispecie non assoggettata alla c.d. *disciplina della trasparenza bancaria* è da considerarsi estranea all'ambito di applicazione oggettivo della procedura stragiudiziale svolta dinanzi all'ABF.

Orbene, a sostegno dell'applicazione della disciplina della trasparenza bancaria alla fattispecie *de quo*, vale la pena richiamare l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, in materia di servizi di bancoposta, ai sensi del quale «il risparmio postale è disciplinato (...) dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili».

Ad ulteriore conferma dell'applicabilità della suddetta disciplina, appare significativo, da un lato, che la Corte di Cassazione a SS.UU. (con sentenza n. 13979/2007) ha espressamente rilevato che i BFP, «per struttura e funzione, sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato delle imprese bancarie (cfr. Corte Cost. n. 463 del 1997)»; dall'altro lato, che la Corte Costituzionale (con sentenza n. 26/2020) ha recentemente rigettato la questione di legittimità dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 (in tema di variazione dei rendimenti dei BFP), sollevata con riferimento, fra gli altri parametri normativi, agli artt. 117 e 118 t.u.b., riconoscendo implicitamente la pertinenza delle norme sulla trasparenza bancaria alla materia trattata.

Infine, occorre precisare che la diversa ricostruzione proposta dall'intermediario resistente, volta ad assimilare i BFP ai prodotti finanziari, non appare convincente sia per ragioni di stretto diritto positivo sia per ragioni di carattere dogmatico. Sul piano del diritto positivo, può osservarsi che l'art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. esclude dalla categoria dei prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, ai quali invero vanno assimilati i Buoni Fruttiferi Postali (e v. l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 284/1999). D'altra parte, l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 prevede l'applicabilità al risparmio postale di una serie circoscritta di norme del t.u.f. e solo previo superamento del vaglio di compatibilità.

Sul piano dogmatico, infine, deve precisarsi che, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. sono prodotti finanziari, oltre agli strumenti finanziari, le altre forme di investimento di natura finanziaria. Al riguardo, è condivisa dalla Consob, dalla giurisprudenza e dalla dottrina la lettura che ritiene insito nel concetto di «investimento di natura finanziaria» l'elemento dell'assunzione da parte dell'«investitore» di un rischio legato all'impiego di un capitale e alla possibile perdita dello stesso (cfr. Consob, comunicazione n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013; Cassazione civile, sentenza n. 2736/2013). Ed invero, il BFP sembrerebbe difettare di tale elemento e, dunque, della finalità di investimento finanziario, risultando non assimilabile, in senso tecnico, ad un prodotto finanziario.

L'eccezione, quindi, deve essere disattesa anche alla luce della decisione n. 4556 del 21 marzo 2022 del Collegio di coordinamento che ha ribadito e consolidato tale orientamento.

Nel merito, la domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti riguarda BFP la cui emissione risale al 24.07.2007, al tempo in cui risultava in collocazione la serie 18W: risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo, la data di emissione e la serie di appartenenza

Non risulta, invece, stampata la dicitura “a termine” e la data di scadenza.

In punto di diritto, sulla questione oggetto di lite occorre rilevare che:

- il Regolamento del Prestito relativo alla serie 18W, adottato dalla Cassa Depositi e Prestiti, all'articolo 3 stabilisce che i buoni *“hanno una durata massima di 16 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale ed interessi, alla scadenza del diciottesimo mese”*;
- l'art. 10 del medesimo Regolamento stabilisce che *“i diritti dei titolari di buoni a 18 mesi rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono a favore dell'Emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo”*;

- tenuto conto che, il termine di rendimento deve ritenersi scadere nell'ultimo giorno (31 dicembre) dell'anno di riferimento, a condizione che i decreti istitutivi prevedano che i buoni possano essere liquidati *"al termine del [...] anno successivo a quello di emissione"* (Collegio di Coordinamento, dec. n. 8056/2019) e che pertanto, secondo gli orientamenti condivisi tra i Collegi territoriali, il principio espresso dal Collegio di Coordinamento non può trovare applicazione per i BFP a 18 mesi in considerazione del diverso tenore letterale delle condizioni apposte sui titoli di questa specie, sicché con riferimento a tali buoni il *dies a quo* per la prescrizione è rappresentato dal giorno della sottoscrizione, più 18 mesi esatti da quel giorno
- ai sensi dell'art. 2935 c.c. – come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 11108/22, che riprende un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, v. n. 14193/2021 e n. 22072/2018);
- tra i fatti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. rientrano impedimenti materiali all'esercizio del diritto e non rientra la condizione di ignoranza del titolare, neppure circa l'esistenza stessa del diritto – e a fortiori circa la sua soggezione a prescrizione (cfr. Coll. Roma, dec. n. 10926/18).

Dai rilievi svolti riguardo al BFP oggetto di controversia risulta che: l'emissione risale al 24.07.2007; la scadenza risale alla data del 24.01.2009; pertanto, in conformità al principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, il termine prescrizionale è cominciato a decorrere in data 24.01.2009 ed è maturato in data 24.01.2019; il rimborso è stato richiesto attraverso l'apposito reclamo (e per la prima volta in forma scritta) a maggio del 2025 (come si evince dalla cartolina di ricevimento in atti).

Pertanto, all'esito dell'esame istruttorio risulta che il termine di prescrizione è inutilmente maturato in assenza di evidenza di atti interruttivi. Tale conclusione deve essere tenuta ferma nonostante l'allegazione della parte ricorrente riguardo alla violazione degli obblighi precontrattuali e contrattuali dell'intermediario, in particolare per quanto concerne l'informazione relativa al termine di prescrizione e al giorno della sua decorrenza.

In particolare, non può non evidenziarsi che il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che «può anche escludersi ogni impedimento ad un pieno esame nel merito connesso con il richiamato provvedimento PS 11287 dell'AGCM, posto che – a differenza di quanto già deciso da questo Collegio – l'Arbitro non *"dovrebbe porre a fondamento della [propria] decisione l'accertamento contenuto nel provvedimento amministrativo impugnato"* (decisione n. 2460/2023), ma accertare e valutare unicamente le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo incombenente sull'intermediario resistente, al momento della sottoscrizione del titolo e sino alla successiva prescrizione del diritto al relativo rimborso» (Coll. coord., dec. n. 11113/2025).

Tuttavia, nel caso in questione la parte ricorrente non ha avanzato alcuna domanda risarcitoria né, conseguenzialmente, provato alcun danno.

L'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario risulta dunque fondata e dev'essere accolta, respingendo così la domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti che è stata proposta dalla parte ricorrente.

Difetta, altresì, finanche una domanda risarcitoria dovendosi – perciò – concludere per l'inammissibilità del ricorso per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE